

**CORTE D'APPELLO DI LECCE**

**- Sezione Penale-**

***Atto di appello e motivi contestuali***

**\* \*\*\* \***

Il sottoscritto avv. Luigi Carrozzini, difensore di fiducia di **Petese Walter**, nato a Musterlingen (Svizzera) il 30.05.1963 e residente in Gagliano del Capo alla via Comunale esterna lama s.n., imputato nel **processo penale nr. 3882/2008 RGNR e nr. 43/2010 R.G.T.** per il reato di cui all'art. 595 co. I e III c.p., con il presente atto propone,

**APPELLO**

avverso la **sentenza nr. 158/2010 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Lecce – sez. dist. di Tricase all'udienza del 01.06.2011**, con la quale ritenuta la responsabilità penale dell'imputato per il reato suindicato, veniva irrogata la pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa subordinata al pagamento della provvisoria.

**MOTIVI**

**1) Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto mandare assolto il prevenuto dal reato ascrittogli con formula di giustizia o quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.**

Le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado sono il frutto di una debole analisi delle emergenze processuali che, in più punti, presta il fianco a rilievi critici, motivo per cui la sentenza è senz'altro da riformare per le ragioni che si vanno ad esporre.

L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 595 co. I e III c.p., *«per avere, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in unione e concorso – con Scomparin Alessia – offeso l'onore ed il decoro e la reputazione di Galati Ugo e della Pro loco.»*.

In particolare, il capo d'imputazione individua cinque presunti episodi, contrassegnati dalle lettere a), b), c) d) ed e), che, per comodità espositiva, si abbiano per conosciuti, rinviandosi al capo di imputazione.

**\*\*\***

L'episodio di cui alla *lettera a)*, ha per oggetto gli scritti apparsi su di un foglio che sarebbe stato distribuito nella Marina Leucana con la dicitura “*Contro Loco Leuca*”, datato 21.01.2008; rispetto ai quali l'imputato si è sempre dichiarato estraneo.

Il giudizio di primo grado, nonostante la corposa istruttoria, non ha fornito alcuna prova in merito all'autore degli scritti o alla distribuzione dello stesso stampato; ciò sarebbe stato necessario, ed indispensabile, in considerazione della fattispecie in contestazione.

Infatti, non può ritenersi esaustivo il ragionamento del Tribunale che ritiene sufficiente la sola presenza del nome e cognome, riportati stampati in calce ai predetti articoli, per attribuirne la paternità degli stessi.

Detta deduzione non può avere alcuna valenza, soprattutto in considerazione del fatto che non esiste un periodico dal nome “*Contro Loco Leuca*”; si è, quindi, in presenza di uno scritto di dubbia paternità; al di là di ogni apparenza.

Sul punto, nella sentenza si legge quanto segue: «*..vi sono altresì le firme degli imputati, anche se meccanografiche e gli stessi non hanno mai fatto alcun disconoscimento formale e, di fatto, in sede di esame, ne hanno confermato il contenuto...*».

In realtà il disconoscimento formale è stato fatto, come si evince agli atti, dalla raccomandata n. 12804065606 del 16/02/2008 pag. 2.

Allo stesso modo è priva di rigore l'argomentazione principale secondo la quale: «*...la riconducibilità degli scritti offensivi agli imputati, compresa la Scomparin, è confermata, infine, dal fatto che sullo stampato vi sono due n. di cellulare a cui i lettori possono rivolgersi per le loro impressioni e gli stessi numeri sono riportati nella intestazione della lettera che gli imputati inviano alla R. Puglia*», nonché , come si evince negli atti, anche nelle intestazioni delle lettere raccomandate indirizzate alla Proloco di Leuca. Pertanto , chiunque poteva scrivere tale numero sulle presunte stampe dei suddetti scritti.

Va subito rilevato che il numero in questione è solo uno, cioè il 329.4741579, la cui titolarità non è stata mai accertata e che chiunque avrebbe potuto così riportare .

Argomentando in tal modo il Tribunale, oltre a un travisamento della prova, ha compiuto un notevole salto logico nel ricondurre il numero telefonico *de quo* all'imputato, piuttosto che a Scomparin Alessia o altro soggetto terzo.

Oltre a tali incertezze, di non poco conto, si aggiunga la ulteriore carenza probatoria in merito alla presunta diffusione dello stesso stampato.

L'accertamento della diffusione dello scritto in oggetto è elemento fondamentale al fine di ritenere consumata l'ipotesi di cui in contestazione. Infatti, dall'istruttoria dibattimentale non emerge alcun elemento in grado di poter dimostrare l'effettiva pubblicità dello stesso.

Sul punto il M.ilo Fauzza ha affermato che si è solo limitato a raccogliere la querela senza effettuare alcun accertamento in merito a quanto prodotto dal Galati.

Inoltre, lo stesso Galati, ascoltato all'udienza del 13.10.2010, ha affermato di non aver visto personalmente il volantino esposto in luoghi pubblici, ma che qualcuno, non meglio precisato, lo avrebbe portato a sua conoscenza (cfr verb. Ud. 13.10.2010 pagg. 54, 55).

Alla luce di queste argomentazioni è veramente riduttivo il ragionamento del primo Giudice nel ritenere l'odierno imputato colpevole dei fatti contestati.

Nella sentenza non si riscontrano elementi in grado di argomentare, in modo serio e compiuto, sulla ritenuta colpevolezza, al punto che il Giudice è costretto a forzature che non trovano riscontro nell'emergenze processuali o addirittura fa riferimento a generiche voci correnti, che ovviamente non hanno legittimità nel processo penale.

\*\*\*

Allo stesso modo priva di fondamento appare l'accusa in ordine alle ipotesi indicate nelle lettere b), c) d) ed e).

In particolare l'episodio di cui alla **lettera b)** è assolutamente sprovvisto di qualsiasi fondamento, in ragione della semplice circostanza che non poteva comparire alcuno scritto sul sito [www.prolocoleuca.it](http://www.prolocoleuca.it), poiché lo stesso sito era gestito direttamente dall'associazione Pro loco di Leuca .

Di certo solo il responsabile del sito poteva, eventualmente, inserire dei contenuti all'interno dello stesso. Detto sito, tra l'altro, non aveva spazi dedicati a *forum* o *bacheche* destinate alla pubblicazione.

Anche dall'istruttoria dibattimentale è emersa tale circostanza, oltre al fatto che nessuno ha dichiarato di aver visto tali pubblicazioni, nemmeno il Galati.

E' assolutamente incomprensibile, pertanto, come abbia fatto il Tribunale a ritenere consumata l'ipotesi di cui alla lettera b).

L'insussistenza del ragionamento del Tribunale è talmente evidente che ogni ulteriore deduzione è assolutamente superflua.

Dalla deposizione del Galati emerge un pregiudizio grave nei confronti del Petese, (cfr verb. Ud. 13.10.2010 pagg. 20, 34, 44, 49, 51); in particolare dalla testimonianza della p.o. si evincono episodi calunniosi, che nulla rilevano con i fatti ascritti all'imputato, evidentemente, con il solo fine o tentativo di condizionare a proprio vantaggio il processo.

Si precisa, infatti, che i presunti avvenimenti ascritti illegittimamente al Petese sono frutto di mere fantasie ; per tali motivi lo stesso imputato ha provveduto a tutelarsi in separata sede.

\*\*\*

Per ciò che attiene agli episodi sintetizzati nei punti *c) d) ed e)* del capo d'imputazione, questi hanno per oggetto delle ipotetiche affermazioni che, secondo la parte offesa, sarebbero apparse sul sito [www.leucaworks.com](http://www.leucaworks.com), che non sono riconducibili all'imputato.

Nonostante la mancanza assoluta di qualsiasi elemento di natura probatoria, il Giudice di prime cure ha, comunque, ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato.

Sfuggono a questa difesa le argomentazioni attraverso le quali il Tribunale giunge a tale conclusione.

Nella sentenza, infatti, in ordine alle suindicate ipotesi viene pretermessa qualsiasi considerazione giuridica o anche di natura fattuale in grado di dare una spiegazione dell'asserita responsabilità per i fatti di cui in contestazione.

Infatti, il primo giudice si sofferma sui rapporti intercorsi tra Petese Scomparin e la Pro loco di Leuca, che probabilmente erano tesi all'epoca in ragione dell'attivismo degli imputati non in linea con le attività della Pro loco stessa.

Tutto ciò è mero contorno rispetto ai fatti di causa, i quali devono essere accertati dal giudice per come sono contestati.

Prima di affrontare le questioni di natura processuale circa l'utilizzabilità delle generiche stampe prodotte in dibattimento delle pagine del presunto sito [www.leucaworks.com](http://www.leucaworks.com), si rilevano alcune considerazioni processuali in ordine alla prova e alla consumazione del reato di diffamazione c.d. a *mezzo internet*.

Infatti, diverse sono le questioni che s'impongono, tra le quali sicuramente la valenza probatoria dei documenti di stampa che dovrebbero riprodurre quanto sarebbe apparso sulla schermata del sito internet.

E' inutile ricordare che per la peculiarità del mezzo non possono trovare applicazione le considerazioni che in genere vengono svolte per la diffamazione a mezzo stampa, sia perché nel diritto penale non è ammessa l'analogia in *malam partem* sia perché internet e i siti hanno dinamiche completamente differenti rispetto alla carta stampata. E possono anche visualizzarsi senza la necessità di un collegamento telematico ad internet, poiché un sito con le sue articolazioni può provenire da altra fonte, oltre a quella della rete internet; tali siti possono essere realizzati sul proprio computer (stand-alone) e poi stampati. Infatti, non è dato sapere nemmeno se il Galati fosse realmente collegato ad internet, poiché le esibite suddette stampe sono e possono essere state prodotte privatamente o artefatte.

In particolare, non bisogna dimenticare che la pagina *web* incriminata potrebbe essere cancellata dopo poche ore dalla pubblicazione, quando il reato è già stato commesso ed il danno prodotto.

Le informazioni tratte dalla rete telematica sono, per lo stessa natura, volatili e suscettibili di continua trasformazione, e, pertanto, deve escludersi che abbia qualità di documento, con conseguente efficacia probatoria, una copia su supporto cartaceo (una mera stampa di una ipotetica pagina web, stampa che si evince tra l'altro illeggibile per disomogeneità e disorganicità della formattazione del testo) che

non risulti raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità ad un determinato periodo temporale.

Si impone, quindi, la necessità di fornire certezza al contenuto del testo diffamatorio e dimostrare la data certa. Tale impellenza viene soddisfatta con una produzione della copia conforme della pagina *web*, proprio al fine di definire l'origine, la paternità e di cristallizzare il contenuto in un preciso istante temporale.

Posto che la pagina *web* costituisce “documento informatico” (rappresentazione informatica di atti e fatti o dati giuridicamente rilevanti), ai sensi dell'art. 1 d.lgs n. 82/2005, e che, ai sensi dell'art. 23, la copia del documento informatico – su supporto cartaceo o digitale – è valida se raccolta in conformità alle regole tecniche vigenti, la copia conforme della pagina *web* potrà essere rilasciata da un notaio (oltre che da gli organi di Polizia, da un cancelliere, segretario comunale, etc) il quale adatti alla peculiarità del documento informatico la tipica attività notarile di rilascio copie autentiche.

Ricordiamo nuovamente che sul punto il M.llo Fauzza ha affermato che si è solo limitato a raccogliere la querela senza effettuare alcun accertamento in merito a quanto prodotto dal Galati.

**Tale certificazione di conformità, nel caso di specie mancante, costituisce il presupposto minimo affinché la stessa spieghi i suoi effetti.**

Dette considerazioni trovano fondamento anche nel processo penale. Il legislatore, con la L. 48/2008, ha, infatti, novellato diverse norme del codice di rito in materia di ricerca della prova e della sua conservazione quando questa si sostanzia in dati informatici.

In particolare l'art. 254 *bis* c.p.p. (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) sancisce espressamente per i dati informatici, quando si ritengono attinenti a fatti di reato, «...*la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali*».

Nello stesso senso l'art. 260 co. 1 c.p.p.: *«Quando si tratta di dati, di informazione o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria»*

**Tale rigore si riverbera sulla valenza della prova raccolta e, dunque, sulla sua piena utilizzabilità nel dibattimento.**

Orbene, non si possono aggirare tali precetti di garanzia processuale mediante una mera produzione in dibattimento di generiche stampe poste ipoteticamente come schermate o videate d'internet, senza che si accerti 1) il reale collegamento alla rete; 2) il server; 3) il sito; 4) il tipo e il numero di serie del browser utilizzato; 5) la data e l'ora in cui la copia viene effettuata; 6) i dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza per la verifica dell'identità del sito, e soprattutto che ciò sia assolutamente conforme all'originale documento informatico.

Alla luce di queste considerazioni si sovrappongono altri argomenti, propri della peculiarità del reato di cui all'art. 595 co. III c.p., ossia la pubblicità della presunta diffamazione.

Infatti, la c.d. diffamazione a mezzo internet, per le peculiarità delle caratteristiche tecniche della diffusione del messaggio, che si assume lesivo, non permette di presumere la conoscenza del messaggio stesso da parte di terzi, come nel caso della stampa o della trasmissione televisiva.

Ed invero, nessun sito può essere raggiunto casualmente, in assenza di una specifica conoscenza o di una precisa interrogazione ad un motore di ricerca, né vi sono affidabili massime di esperienza che consentono di affermare con relativa certezza la verifica dell'evento lesivo.

Il comportamento che integra l'evento del reato di diffamazione, non può ricondursi alla mera diffusione o pubblicazione dello scritto da parte del soggetto attivo, ma, invece, al momento della percezione da parte di terzi .

Nel caso che ci occupa, il Tribunale non solo ha acquisito le riproduzioni delle stampe private che raffigurerebbero i presunti articoli provenienti da un presunto sito in internet ,prodotte dalla sola persona offesa, ma le ha anche valutate come

prova dell'avvenuta diffamazione, senza che in dibattimento fosse stato ascoltato nessuno in merito alla consultazioni del sito, alla durata delle stesse pubblicazioni o a quante persone avessero visitato quelle pagine, o se il loro contenuto fosse stato davvero esistente, modificato o alterato.

L'ipotesi di diffamazione, così come contestata, è insussistente in capo all'imputato per assenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie.

\*\*\*

Per tutti gli episodi in contestazione il Giudice di prime cure, ha fondato il suo ragionamento su mere congetture, le quali non hanno trovato riscontro in elementi probatori certi. L'affermazione della penale responsabilità di Petese, pertanto, appare priva di argomenti rigorosi.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato si può facilmente concludere che, il sillogismo logico praticato dal Tribunale, mostra tutti i suoi limiti laddove considera vere e provate le premesse logiche su cui esso si fonda.

Ed allora, bene avrebbe fatto il Giudice a mandare assolto l'imputato dei reati ascrittigli ai sensi dell'art 530 comma I c.p.p., o quantomeno con formula dubitativa ( ex. art. 530 comma 2°).

E' inutile ricordare che il comma II dell'art. 530 c.p.p. stabilisce che deve essere pronunciata sentenza di assoluzione pienamente liberatoria, anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo abbia commesso. Il Giudice di legittimità ha precisato che la prova è insufficiente quando le ipotesi affermate dall'accusa non risultano così altamente probabili da poterle definire vere.

Stesso concetto è stato espresso in merito alle prove considerate indirette o indiziare, disciplinate dall'art. 192 comma II c.p.p., in forza del quale per dimostrare l'esistenza di un fatto si richiede che gli indizi siano gravi precisi e concordati.

In breve, il legislatore ha voluto limitare la possibilità di dimostrare l'esistenza di un fatto sulla base di singoli indizi, solo se caratterizzati dalla certezza, dall'univocità e dalla concordanza.

Orbene, nel caso che ci occupa tali caratteristiche non si rinvencono negli elementi di prova offerti dalla pubblica accusa a sostegno della propria tesi: essi,

cioè, manifestano limiti intrinseci tali da non poter neanche assumere le caratteristiche dell'indizio.

E per tutto quanto innanzi esposto, l'imputato doveva essere mandato assolto.

\*\*\*

## **2) Entità eccessiva della pena irrogata.**

In subordine, nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse disattendere le argomentazioni difensive sopra svolte, si osserva che la pena concretamente irrogata al sig. Petese appare eccessiva e sproporzionata, rispetto all'effettiva portata dei fatti in contestazione.

Il Tribunale -infatti- avrebbe potuto determinare la pena partendo da quella base fissata nel minimo edittale ed operando, poi, le opportune riduzioni con la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura di 1/3.

Ma non solo, perché lo stesso aumento di pena stabilito per la continuazione appare eccessivo e sproporzionato rispetto alla reale gravità dei fatti in contestazione.

Giusta considerazione merita, innanzitutto, la circostanza che ad un'attenta analisi delle emergenze processuali la gravità dei fatti di causa risulti notevolmente ridimensionata.

E' innegabile, infatti, che nella determinazione della pena non si può prescindere dai criteri specificamente previsti dall'art. 133 c.p. in funzione di una "soggettivizzazione" della sanzione, nel senso che quest'ultima, pur nel rispetto dei limiti edittali, deve essere adeguata alla "persona" del reo intesa in senso lato.

\*\*\*

## **3) Revoca della provvisoria disposta poichè insussistente ed eccessiva rispetto alle condizioni economiche del reo.**

Si rileva che il giudice di prime cure ha disposto per gli effetti civili una condanna in solido degli imputati al versamento, a titolo di provvisoria della somma di euro 3.500 per ciascuna parte civile, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della predetta somma.

La predetta provvisionale è del tutto priva di fondamento, poiché in aperta violazione con l'art. 539 co. II c.p.p. Infatti, alla luce delle stesse emergenze processuali, si può pacificamente concludere, oltre per i motivi già indicati, che non sussiste prova volta a confermare in modo univoco il *quantum* del danno subito, in ragione della carenza di elementi volti a comprendere quale sarebbe stata la diffusività delle offese, visto che nessun soggetto terzo è stato rispetto alla percezione di tali provalazioni.

Pertanto si può pacificamente ritenere non provata la circostanza *de qua* in modo certo, e pertanto è infondata ogni statuizione sul punto.

A ciò si aggiunge la mancata valutazione da parte del Tribunale delle condizioni economiche degli imputati, necessaria al fine di disporre la subordinazione della pena al pagamento della provvisionale.

Infatti, già la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 49 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p., nella parte i cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha avvertito nella motivazione che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sottoporre l'onere del risarcimento pecuniario.

A seguito di ciò la giurisprudenza di legittimità, ormai granitica ha enunciato il principio secondo il quale *«il giudice di merito è tenuto a procedere alla valutazione, sia pur sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato quando intende subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale...soprattutto in merito alla concreta possibilità da parte dello stesso di sopportare l'onere del risarcimento»* (ex pluris Cass. V n. 4527 03.11.2010).

Nel caso di specie non sfugge che entrambi gli imputati, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ragione del reddito complessivamente dichiarato di € 2.500,00, dunque al minimo della sopravvivenza.

E' inutile ribadire che su tale argomento il primo giudice ha omesso qualsivoglia valutazione.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto innanzi, il sottoscritto nella indicata qualità

**CHIEDE**

**che l'Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame Voglia:**

- **Riformare l'impugnata sentenza nei termini sopra indicati,**
- **Revocare la provvisoria riconosciuta per le statuizioni civili.**

Lecce, 27 ottobre 2011

**Avv. Luigi Carrozzini**